



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIETRO ALDI"
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Piazza Dante Alighieri, 1 - 58014 Manciano (GR)
tel. 0564.628490

 GRIC82100A@istruzione.it

 GRIC82100A@pec.it

 GRIC82100A@pec.istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIETRO ALDI"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
P.zza D. Alighieri, 1 - 58014 MANCIANO (GR) tel. 0564 629322 – fax 0564 629305
GRIC82100A@istruzione.it GRIC82100A@pec.it GRIC82100A@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivomanciano.edu.it CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

Regolamento di Istituto per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie europee

Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo), del DECRETO 28 agosto 2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.) entrato in vigore il 17 novembre 2018.

approvato con deliberazione n°26 del Collegio Docenti del 18/12/2025
approvato con deliberazione n°22 del Consiglio d'Istituto in data 22/12/2025

SOMMARIO

Riferimenti normativi	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Principi	4
Articolo 3 - Funzioni e poteri della Dirigente Scolastica nell'attività negoziale	4
Articolo 4 - Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale	5
Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione	6
Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti	7
Articolo 7 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale	7
Articolo 8 - Requisiti di partecipazione e individuazioni dei fornitori	7
Articolo 9 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive	8
Articolo 10 - Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione	8
Articolo 11 - Acquisizione di lavori, servizi e forniture	9
Articolo 12 - Principio di rotazione	12
Articolo 13 - Esecuzione delle prestazioni contrattuali	13
Articolo 14 - Collaudo	13
Articolo 15 - Pagamenti	14
Articolo 16 – Incarichi	14
Avvisi di selezione	14
Articolo 17 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni	18
Articolo 18 – Pubblicità	18
Articolo 19 – Rinvio esterno	18
Articolo 20 – Approvazione	19

Riferimenti normativi

- **R.D. 18 novembre 1923, n. 2440**, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- **Legge 13 luglio 2015 n. 107**, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- **Nota MIUR Prot. n. 74 del 05/01/2019**, recante gli Orientamenti Interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- **CCNL 18 gennaio 2024**, art. 35 (CCNL 2007) e art 57 (CCNL 2007), e la L 107/2015, art. 1, c. 70 che sanciscono la possibilità delle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche;
- **l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- le modifiche apportate dall'art. 5 del D. Lgs 75/2017 all'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- **Quaderno n. 3 del MIM** "Istruzioni per l'affidamento di Incarichi Individuali";
- il "kit di supporto alle scuole con esempi di atti per il conferimento di incarichi individuali "vademecum" predisposta dall'autorità di gestione PNRR

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- L'acquisizione, da parte dell'Istituto I.C. P. ALDI di Manciano, di seguito chiamato anche Istituto, o Stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;

2. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito anche Codice dei contratti pubblici o soltanto Codice con particolare riferimento agli articoli dal 48 al 55 di cui al LIBRO II - PARTE I rubricata dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;
3. Il presente Regolamento recepisce, integra e dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.I. 129/2018.

Articolo 2 - Principi

La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, nonché ai principi generali di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Codice dei contratti pubblici. La Dirigente scolastica garantisce il rispetto di tali principi.

Articolo 3 - Funzioni e poteri della Dirigente Scolastica nell'attività negoziale

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Interministeriale 129/2018 e del presente Regolamento come di seguito specificato:
 - a) l'acquisizione di servizi e forniture è svolta dalla Dirigente scolastica sino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Articolo 14 del Codice dei contratti pubblici con le modalità di cui all'art. 11 lettere A e B del presente Regolamento. Le soglie si intendono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del comma 3 del medesimo articolo del Codice dei contratti pubblici;
 - b) l'affidamento di lavori è svolto dalla Dirigente scolastica per importi non superiori ad € 150.000 o altro importo di cui all'articolo 50 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici con le modalità di cui all'art. 11 lettera C del presente Regolamento.
2. La Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è la Dirigente Scolastica che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art.6 della Legge n. 241/90 e come Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice dei contratti pubblici nell'acquisizione di servizi e forniture con l'esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni individuate dall'articolo 32 – Servizi e forniture di particolare importanza dell'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici;
3. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.
o di altro responsabile all'uopo nominato;
4. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali alla D.S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente;
5. Al D.S.G.A. . compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo

economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018;

6. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Articolo 45, Comma 2, Lettera h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Articolo 4 - Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale

1. Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:
 - All'accettazione ed alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - Alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - All'Istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - All'accensione di mutui ed in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - All'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - All'adesione a reti e partenariati di scuole e di consorzi;
 - All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - Alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - Alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - All'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
2. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
 - a) Affidamenti di servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Tali soglie si intendono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del comma 3 del medesimo articolo del Codice dei contratti pubblici.
 - b) Affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000;
 - c) Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità

ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

- d) Contratti di locazione di immobili;
- e) Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- f) Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- g) Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- h) Acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- i) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- j) Partecipazione a progetti internazionali;
- k) Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018.

3. Nei casi specificamente individuati dai Commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, ricorre agli strumenti di acquisto e di negoziazione, telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando gli obblighi di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, l'Istituzione scolastica può procedere, altresì ad espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47 del D.I. 129/2018. In via transitoria, fino al 30 giugno 2025, è ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti entro il limite di € 5.000 oltre IVA. Permane l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. per tutte le forniture informatiche e di telecomunicazione indipendentemente dall'importo.

Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
2. Le scritture contabili dell'istituzione scolastica sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al Comma 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'Articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dalla ulteriore normativa vigente;
2. Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 del D.I. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente;
3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.I.129/2018;
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una motivata richiesta nominativa.

Articolo 8 - Requisiti di partecipazione e individuazioni dei fornitori

1. L'individuazione dei fornitori avviene tramite apposita indagine di mercato svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Scuola, differenziata per importo e complessità di affidamento secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MePA.
2. Il fornitore selezionato deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure d'appalto gli Operatori economici nei confronti dei quali sussistano le cause di esclusione automatica e/o le cause di esclusione non automatica di cui rispettivamente agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici. Sono altresì esclusi gli Operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione speciale di cui all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.
3. Allo scopo di ridurre i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare:
 - Prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che IL Dirigente Scolastico ha deciso di

acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F. Nella decisione di contrarre il Dirigente scolastico riscontra l'assenza del servizio/fornitura/lavoro che la Scuola ha deciso di acquisire/affidare. La Dirigente scolastica, con autorizzazione specificatamente motivata trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, autorizza la Scuola all'approvvigionamento fuori Convenzione Consip qualora le prestazioni oggetto di convenzione non siano idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali;

- Indagine di mercato effettuata con le modalità di cui al comma 1 per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. o per l'eventuale acquisto al di fuori da tali strumenti, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 penultimo periodo del presente Regolamento, al fine di individuare le prestazioni maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 11 lettere A e C del presente Regolamento, non sono mai richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici. Le stesse garanzie possono essere richieste nelle procedure di cui alle lettere B, D ed E dello stesso articolo, qualora in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 10 - Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli Operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. La verifica dei requisiti di partecipazione avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
3. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, la Stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni rese su un campione di affidatari con le modalità di cui al successivo comma 4;
4. Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogni qual volta il RUP abbia un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni

- nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento che sarà emanato dal Dirigente scolastico;
 6. Qualora in conseguenza della verifica vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e possa essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa secondo quanto disciplinato dal Codice dei contratti;
 7. Ove trattasi di procedure d'appalto legate a progetti ministeriali (PON FSE/FESR), regionali (POR), PNRR o di altri Enti (a titolo di esempio Erasmus+ di Indire) o misti la verifica sul possesso dei requisiti è sempre svolta qualora le stesse siano obbligatoriamente richieste dalle disposizioni relative alla gestione dei fondi indicati;

Articolo 11 - Acquisizione di lavori, servizi e forniture

SERVIZI E FORNITURE

A. Acquisizione di servizi e forniture per importi inferiori a € 140.000

1. La Dirigente Scolastica, per l'acquisizione di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura per importi pari o inferiori a € 140.000 svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante affidamento diretto ex Articolo 50 Comma 1, Lettera b) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante";
2. L'importo indicato si intende automaticamente allineato all'importo previsto ex art. 50 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore;
3. Nessuna acquisizione di beni, servizi, o affidamento di lavori può essere artificiosamente frazionata. Nei viaggi d'istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di opportunità, economicità e semplificazione dei processi nonché in ragione delle diverse tempistiche e in ordine ad i criteri di cui al regolamento per le gite scolastiche, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio e procedure distinte per il trasporto;
4. È prioritaria la verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F. Si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
 - b) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
 - c) qualora l'importo del contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza .
5. **È previsto il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria confermando quanto disposto dal D.L 76/2020 e modificato dal D.L 77/2021.** Mentre, in caso di superamento della soglia comunitaria, è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 del D.L 50/2016 per i settori ordinari in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. Il ricorso a tale procedura, in considerazione proprio della rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili consente alle amministrazioni di stipulare immediatamente il relativo contratto previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.
6. Criteri di selezione ditte progetti finanziati dall'Unione Europea e/o ministeriale:
- Aziende iscritte sul MePA
 - aziende che offrono i prodotti nel settore d'interesse,
 - aziende conosciute presenti sul territorio che svolgono sul mercato l'attività con serietà e precisione,
 - aziende con le quali la nostra scuola o le scuole della provincia hanno già lavorato in passato e di cui si è potuta constatare la serietà, l'affidabilità, il rispetto della tempistica, il materiale sempre di ottima qualità perchè di marche prestigiose,
 - per la vicinanza territoriale rispetto alla scuola,
 - hanno sempre fornito assistenza immediata in caso di malfunzionamento delle apparecchiature sia da remoto che in presenza con persone qualificate e professionali.
 - Attrezzature a ridotto consumo energetico;
 - Basse emissioni sonore;
 - Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
 - Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE;
 - Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD
 - **Rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali:** possesso dei requisiti previsti dal *Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione "Criteri in*

materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”:

- possesso di un pertinente marchio ecologico di tipo I
- etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369
- iscrizione alla piattaforma RAEE da parte del produttore e/o distributore

B. Acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici. La procedura di affidamento è svolta con le modalità di cui all'art. 62 comma 6 lettera c) del Codice dei contratti pubblici ovvero “mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate”.
2. L'importo indicato si intende automaticamente allineato all'importo previsto ex art. 50 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

LAVORI

C. Acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000 svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante affidamento diretto ex Articolo 50 Comma 1, Lettera a) del Codice dei contratti pubblici ovvero “anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante”.
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

D. Affidamento di lavori per importi superiore a € 150.000 ed inferiori ad € 500.000

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi superiori ad € 150.000 ed inferiori ad € 500.000 svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici;
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 62 comma 1 del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

E. Affidamento di lavori di manutenzione ordinaria fino ad € 1.000.000

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria inferiore ad € 1.000.000 svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici. La procedura di affidamento è svolta con le modalità di cui all'art. 62 comma 6 lettera c) del Codice dei contratti pubblici ovvero "mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate";
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 62 comma 6 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

F. Affidamento di lavori per importi superiore a € 500.000 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea e di lavori di manutenzione ordinaria superiori a € 1.000.000 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi superiori ad € 500.000 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea e di lavori di manutenzione ordinaria superiori a € 1.000.000 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. Per tali attività negoziali la Scuola si avvale delle attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z) dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici rese dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza qualificate

- | | |
|----|---|
| 2. | Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell'ambito applicativo del presente Regolamento. |
|----|---|

Articolo 12 - Principio di rotazione

1. Gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione secondo le previsioni ex art. 49 del Codice dei contratti pubblici;
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
3. Questa Stazione appaltante ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione, di cui al comma 2 trova applicazione soltanto qualora due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e contestualmente rientrino nella stessa fascia di affidamento fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 di cui al presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alle seguenti fasce:

Beni e servizi

FASCIA	IMPORTO
DEROGA FINO A € 5.000	
1	DA € 5.001 FINO A € 9.999,99

2	DA € 10.000 FINO A € 19.999,99
3	DA € 20.000 FINO A € 39.999,99
4	DA € 40.000 FINO A € 59.999,99
5	DA € 60.000 FINO A € 79.999,99
6	DA € 80.000 FINO A € 99.999,99
7	DA € 100.00 FINO A € 140.000
8	DA € 140.00,01 FINO ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Lavori

FASCIA	IMPORTO
DEROGA FINO A € 5.000	
1	DA € 5.001 FINO A € 40.000
2	DA € 40.001 FINO A € 150.000
3	DA € 150.001 FINO A € 500.000

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto anche se il precedente affidamento si colloca all'interno della stessa fascia di importo di cui alle tabelle del comma 3 del presente articolo;
5. La Stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato, di cui all'art. 8 comma 1 del presente Regolamento, sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata o comparativa;
6. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 13 - Esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la sorveglianza del Dirigente Scolastico di un delegato o, più in generale, di una commissione tecnica all'uopo nominata, che ne verifica la regolarità ed eventualmente segnala al Dirigente Scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Istituto.

Articolo 14 - Collaudo

1. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del Dirigente Scolastico, del Collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico e del Responsabile dell'azienda fornitrice;
2. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti;
3. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il precedente collaudo con esito negativo;
4. È facoltà della Stazione Appaltante, nei casi espressamente previsti, sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione firmato, per i lavori, dal Direttore dei lavori e per le forniture ed i servizi dal Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 15 - Pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE/FESR), regionali (POR), PNRR o di altri Enti (a titolo di esempio Erasmus+ di Indire) o misti.

Articolo 16 – Incarichi

- *Attività aggiuntive personale interno:*
 - **Formazione, tutoraggio consulenza (progettazione, collaudo...)**
 - **servizi amministrativi, tecnici, ausiliari**
 - *Attività personale esterno (collaborazioni plurime, collaborazioni con soggetti esterni di altra Amministrazioni o autonomi)*
 - **Formazione, tutoraggio consulenza (progettazione, collaudo...)**
1. In attuazione e d esecuzione dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
 - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
 - realizzare particolari progetti didattici,
 - progetti autorizzati nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON Scuola, FESR, POR, PNRR
 - realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
 - garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA
 2. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare il disposto dell'art. 7 “ *Gestione delle risorse umane*”, comma 6 b), l'Istituzione scolastica prima di ricorrere all'esperto esterno, è tenuta ad accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di realizzare le attività programmate con le risorse umane disponibili al suo interno. In quest'ultimo caso “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52, c. 1 del T.U. pubblico impiego e art. 2103 del c.c.).
 3. Verificata attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, il dirigente scolastico procede ad interPELLI esterni con le modalità indicate nei successivi commi.
 4. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

Avvisi di selezione

Sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF – ivi compresi PON, POR, PNRR e altri finanziamenti - compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti a esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web dell'istituto – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. Altra forma di pubblicità,

eventualmente, potrà essere intrapresa dalla Dirigente Scolastica

Gli avvisi possono prevedere le seguenti priorità di selezione:

- a) collaborazioni plurime previste dall'artt.35 e 57 del CCNL scuola 2007 con personale di altre scuole che dispongano delle particolari competenze professionali necessarie non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica;
- b) collaborazioni con personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
- c) collaborazioni esterne con personale non dipendente pubblico.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dalla Dirigente Scolastica, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Selezione – criteri generali

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell'insegnamento richiesto.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Selezione comparativa delle/i candidate/-i con procedura ad evidenza pubblica

Il Dirigente Scolastico pubblica sul sito web dell'Istituto, apposito avviso pubblico, a cui possono rispondere sia persone fisiche che persone giuridiche. La valutazione avverrà, attraverso la comparazione dei *curricula vitae* da acquisire agli atti. L'avviso pubblico dovrà definire le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di valutazione comparativa delle candidature ed i punteggi previsti, nonché esplicitare: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto; tutti gli elementi ed ogni altro criterio ritenuto necessario. Le/gli esperte/-i esterni potranno essere individuati anche con riferimento alla diversità dei moduli progettuali e dei destinatari.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione, individua l'esperto esterno in possesso delle competenze necessarie.

La valutazione comparativa delle candidature dovrà tener conto dei seguenti criteri:

TITOLI DI SERVIZIO

- contratto a tempo indeterminato
- servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, patronati scolastici
- continuità nella sede di servizio
- assiduità nel servizio negli ultimi due anni

TITOLI DI STUDIO

- titoli di studio (diploma secondaria di primo grado/diploma secondaria di secondo grado, qualifica professionale)
- titoli di studio (laurea magistrale/quadriennale, triennale), valutato anche in relazione al punteggio conseguito;
- altri titoli e specializzazioni (corsi *post laurea* di livello universitario, borse di studio, ECDL, certificazioni linguistiche, corsi di aggiornamento, abilitazioni);

ESPERIENZE LAVORATIVE (AREA ORGANIZZATIVO E PROGETTUALE)

- esperienze professionali coerenti con l'area progettuale;
- eventuali precedenti esperienze professionali e/o didattiche presso istituzioni scolastiche
- esperienze metodologico– didattiche;
- collaborazioni con università, enti di formazione e di ricerca;
- pubblicazioni o altri titoli.

Qualora vi sia necessità di affidare a soggetti giuridici il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.), l'Istituzione scolastica ricorrerà a procedura negoziale seguendo le procedure previste dall'art. 45, comma del D.I. 129/2018 e dal D.lgs. 36/2023

- Codice degli appalti pubblici . In tal caso l'importo da mettere a base d'asta è esclusivamente quello previsto per la formazione e l'eventuale materiale didattico specifico o spese strettamente collegate, mentre rimangono ad esclusivo carico e responsabilità dell'Istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali in quanto beneficiaria è l'Istituzione scolastica titolare del progetto.

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria laddove richiesta. Secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale;
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigiani o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, ai sensi dell'art.7, c. 6 del D.lgs. 165/2001.

Le voci riportate sono indicative e possono essere variate in funzione delle specifiche esigenze e/o secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative.

Nel caso di progetti PON, PNRR o altri progetti finanziati da autorità di gestione esterna, ci si atterrà ai criteri previsti dai regolamenti della gestione dei fondi stessi o di regolamenti specifici già approvati dall'Istituto.

Per tutti le/i destinatarie/i di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori in particolare per impegni correlati alle azioni del FSE e FESR – Progetti PON – sono stabiliti dalle relative linee guida e dai costi ammessi dagli

- stessi singoli progetti;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

All'esperto non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Stipula del contratto

Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto ovvero lettera d'incarico (se dipendente). Nel contratto/lettera d'incarico devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- durata (termini di inizio e fine della prestazione),
- oggetto e compenso della collaborazione;
- non è ammesso il rinnovo, fatta salva l'ipotesi di attività progettuali e formative di durata pluriennale e opportunamente autorizzato con delibera degli OO.CC.;
- l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;
- il trattamento dei dati.

Per la stipula dei contratti si fa riferimento al codice civile ed in particolare: Lavoro autonomo (art. 2222 C.C.) e Professioni intellettuali (art. 2229 C.C.).

L'affidamento dell'incarico per le/i dipendenti della Pubblica Amministrazione avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 53 del D.lgs. n° 165 del 30/03/2001. È esclusa l'autorizzazione per la partecipazione a convegni e seminari e per attività di formazione diretta di dipendenti della Pubblica Amministrazione

I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni di lavoro assoggettate al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Detti contratti non possono avere durata superiore ad un anno, fatta salva l'ipotesi di attività progettuali e formative di durata pluriennale, il cui rinnovo contrattuale dovrà essere opportunamente autorizzato dagli Organi Collegiali

Detti contratti possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.

È fatto salvo per l'Istituzione scolastica l'esercizio del diritto al recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente di risolvere il rapporto contrattuale senza l'obbligo di concedere alcun preavviso (e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva) nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero si verifichi un grave

inadempimento contrattuale. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, senza più nulla pretendere.

L'esperto incaricato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare un pregiudizio all'Istituzione scolastica. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, senza più nulla pretendere.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora:

- a. in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste come per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo;
- b. la prestazione sia resa da un operatore economico – Soggetti Giuridici - (società, ditta, cooperativa) per valore di spesa entro il limite dell'affidamento diretto di cui all'art. 45, comma 2 lett. a).

Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. (un rapporto "intuitu personae")

Articolo 17 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento o in mancanza la normativa vigente di settore.

Articolo 18 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo on-line ed Amministrazione Trasparente

Articolo 19 – Rinvio esterno

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni del D.I. n. 129/2018 con particolare riferimento Al Titolo V – Attività negoziale;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle dettate dal Codice dei contratti e dai relativi allegati.

Articolo 20 – Approvazione

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2025.